

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04/12/2025
DELL' ASSOCIAZIONE CEA LEGAMBIENTE IL VILLAGGIO DEI BAMBINI

Oggi, **giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 11.00**, presso la sede operativa di CEA LEGAMBIENTE VERONA "IL VILLAGGIO DEI BAMBINI" - via CAMPALTO 63 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione CEA LEGAMBIENTE IL VILLAGGIO DEI BAMBINI in seconda convocazione, dopo che la prima è risultata deserta, con il seguente O.d.G.:

- 1) Modifiche statutarie per recepire le norme del decreto leg.vo n. 117/20 17 per l'iscrizione al Runtz sez Aps**
- 2) varie ed eventuali**

Assume la presidenza dell'assemblea la/il presidente Valeria Bigardi che chiama a fungere da segretaria/o Valeria Marchi, che accetta. La/il Presidente, constata la presenza in proprio o per delega dei soci: e precisamente Andrea Masotti, Alessandra Andolina, Giovanni Cassandrini, Valeria Marchi, Valeria Bigardi, Irene Bertaso, Giorgia Crosato, Elena Bragantini e dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la/il Presidente espone all'Assemblea che ai fini dell'iscrizione al RUNTS - sez APS di cui al decreto leg.vo n. 117/2017 è necessario procedere alla modifica dello statuto sociale.

Si dà pertanto lettura integrale del nuovo testo di Statuto.

Dopo un breve confronto lo stesso viene posto ai voti e con voto palese unanime viene approvato come da testo allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 13.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Verona, 4 dicembre 2025

La/il Presidente

Valeria Bigardi *Valeria Bigardi*



Valeria Bigardi

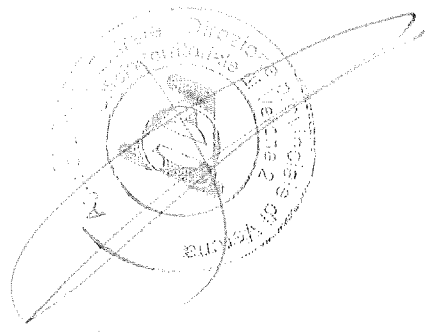
La/il Segretari/o Valeria Mi

Valeria Merchi

Valeria Merchi

Allegato : Nuovo testo di Statuto approvato.

REG.	Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TENDINA 2
328,00	o data del timbro a calendario a lato 09/04/2026
T.S.	Atti privati Serie 3 N. 3
TOTALE	Liquidati € N° 300
328,00	328,00





**STATUTO DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE
CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
LEGAMBIENTE VERONA", o più semplicemente "C.E.A.
LEGAMBIENTE VERONA", circolo territoriale del
Comitato regionale di Legambiente.**

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi del Decreto legislativo n° 117/2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione non riconosciuta denominata Circolo Legambiente "CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LEGAMBIENTE VERONA APS", o più semplicemente "C.E.A. LEGAMBIENTE VERONA APS", circolo territoriale del Comitato regionale di Legambiente.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede e Identità

L'associazione ha sede legale nel Comune di VERONA. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera del consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. È possibile istituire sedi secondarie e operative, previa apposita delibera del consiglio direttivo. Il cambio della sede legale in comune diverso è deliberato dalla assemblea dei soci.

Il Circolo ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.

Il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale Veneto; il Circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Autonomia e scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, come previsto dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività di interesse generale

L'associazione viene costituita al fine di svolgere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 5 – Scopo e attività in attuazione delle attività di interesse generale

CEA Legambiente Verona è un'associazione culturale, pacifista e non violenta, che opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico culturale, del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo improntati all'ecosviluppo e alla tutela dei consumatori, ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

CEA Legambiente Verona non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente.

CEA Legambiente Verona APS

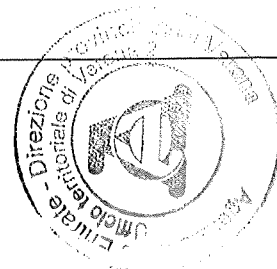
1. si impegna per la promozione della salute, del benessere e della sicurezza delle persone e delle comunità;
2. persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell'ambiente;
3. promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, alla salvaguardia, recupero e valorizzazione del territorio e dei beni e le risorse naturali e culturali, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
4. interviene nel campo dell'educazione e della didattica, nonché dell'apprendimento permanente, per favorire in tutte le fasce d'età una nuova sensibilità ambientale disponibile ad impegnarsi per realizzare un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
5. si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo totale nucleare e convenzionale;
6. si batte per un maggiore e più equo benessere economico locale e internazionale, promuovendo lo sviluppo di tutte quelle forme e attività di economia che si avvantaggiano di un rapporto ecologico con l'ambiente (economia circolare, bioeconomia, economia civile, etc.)
7. lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione;
8. opera sui temi della conoscenza, della ricerca del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, per la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa, anche a livello internazionale;
9. opera per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili;
10. promuovere e collaborare con comunità locali, condomini, aziende (nell'ambito RSI) o dipendenti di aziende, percorsi di sostenibilità e cambiamento degli stili di vita che afferiscono alla sfera individuale e collettiva.

In particolare, l'associazione si propone, per l'affermazione dei suoi scopi statuari:

1. la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
2. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
3. promuovere iniziative di formazione rivolte a docenti e educatori del settore non formale al fine di costruire comunità professionali in ambito educativo;
4. svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche organizzando attività come, a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico;
5. gestire in proprio o per conto terzi attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, fabbriche, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
6. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
7. organizzare campi di lavoro finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
8. organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;
9. promuovere le attività sportive e motorie in natura e negli spazi urbani, non lesive dell'ambiente e dell'uomo, promuovendole come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto; promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
10. promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi sociali;
11. promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
12. realizzare e/o gestire strutture operative territoriali e/o centri per animali al fine di prendersi cura di esemplari oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, in applicazione della legge 150/1992 e s.m.i., della legge 157/1992 e s.m.i. e della legge 189/2004 e s.m.i. e di ogni ulteriore norma a tutela degli animali;
13. gestire aree naturali protette, oasi di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
14. ogni altra attività, atta al raggiungimento degli scopi sociali, in coerenza con il presente statuto e nel rispetto della normativa vigente.

CEA Legambiente Verona APS, al fine di promuovere gli scopi sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e il mondo della formazione, della ricerca e dell'università:

1. valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in proprio e in collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione di centri territoriali per l'educazione ambientale, con funzione di documentazione, di organizzazione di attività educativa di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, tanto per studenti che per insegnanti, di sperimentazione e di ricerca;
2. promuove l'elaborazione di una normativa scolastica, anche in collaborazione con altre associazioni, con movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola, la presenza di iniziative di cui allo scopo sociale;
3. promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel campo della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola, in tutte le sue componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo sociale, nonché tutte le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea in materia di formazione, riconversione e qualificazione professionale;
4. realizza, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla formazione, in campo metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli art. 4, 5 e 6 del presente Statuto.





Art. 6 – Raccolta fondi e attività diverse

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può realizzare, nei limiti dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore s.m.s., attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dal consiglio direttivo con propria delibera.

Art. 7 – Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro, che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile e, comunque, non oltre 60 giorni.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa. La consultazione avviene previo appuntamento concordato presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di una persona da questo indicata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Si perde la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento dello stesso sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle delibere dell'Assemblea del circolo, o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.



Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile e, comunque, non oltre 60 giorni. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente, con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.

Art. 9 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che, in ogni caso, devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere, in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.10 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) Organo di controllo;
- f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Art.12 - L'Assemblea dei soci

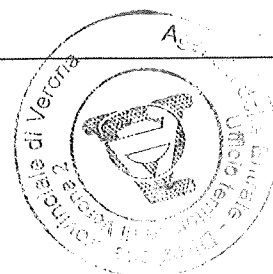
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

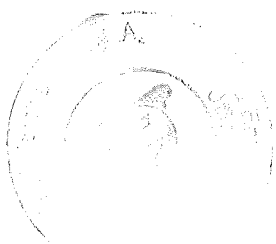
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. È consentita l'espressione del voto per delega secondo le indicazioni dell'art.8 del presente statuto.





L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando dovuto secondo il CTS
- definisce il programma generale annuale di attività;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e la trasformazione, fusione e scissione l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:



- a) nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione e il bilancio dell'esercizio trascorso;
- f) delibera in materia di attività diverse da svolgersi e documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, secondo le modalità richiamate nell'art. 13, co. 6 del D.lgs. n. 117/2017.
- g) redige il bilancio sociale;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- n) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- o) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i membri del consiglio direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i consiglieri. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

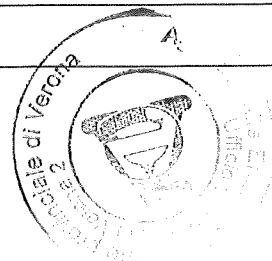
Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il consiglio direttivo, entro 15 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 4 anni ed è tra i componenti il consiglio direttivo.

Art. 16– Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto





Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato

della revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'Organo di revisore legale, monocratico o collegiale, può coincidere con l'Organo di Controllo qualora il componente in composizione monocratico o tutti i componenti in composizione collegiale siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore,

l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 19 - Patrimonio, assenza di scopo di lucro, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) eventuali proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Art. 21 - Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, Decreto legislativo n.117 del 2017 e successive modificazioni, e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 22 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Valerio Bignardi

